



**COMUNICATO UFFICIALE N.286**  
**Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 203/AA e N. 204/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 203/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 850 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto BENNATI, Michele DEMANI, Paolo BRUNI, e della società S.P. A.S.D. MONSIGLILOLO avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO BENNATI, Presidente della società Sp Asd Monsigliolo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39, e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Demani Michele e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della gara *Sp Asd Monsigliolo - Asd Pietraia* del 04/03/2018, valevole per il campionato di terza categoria, Arezzo, Girone A;

MICHELE DEMANI, all'epoca dei fatti non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato la gara *Sp Asd Monsigliolo - Asd Pietraia* del 04/03/2018, valevole per il campionato di terza categoria, Arezzo, Girone A, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

PAOLO BRUNI, Vice Presidente della Società Sp Asd Monsigliolo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara *Sp Asd Monsigliolo - Asd Pietraia* del 04/03/2018, valevole per il campionato di terza categoria, Arezzo, Girone A, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Demani Michele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

S.P. A.S.D. MONSIGLILOLO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alberto BENNATI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.P. A.S.D. MONSIGLILOLO, Michele DEMANI e Paolo BRUNI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Alberto BENNATI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Michele DEMANI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Paolo BRUNI, di € 135,00 (centotrentacinque/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2018/2019 nel campionato di terza categoria per la società S.P. A.S.D. MONSIGLILOLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 APRILE 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 204/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 117 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Armando GHIGLIONE, Elvio Actis GROSSO e delle società A.S.D. LA VISCHESE e U.S. GIOVENTÙ RODALLESE A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

ARMANDO GHIGLIONE, Presidente della società A.S.D. LA VISCHESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all' articolo 23, comma 1, delle NOIF, ed in relazione all'art. 44, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, stagione sportiva 2016/2017, pubblicato il 12/08/2016, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di prima categoria piemontese ad un allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di "allenatore dilettante", conferendo l'incarico e autorizzando l'esercizio dell'attività tecnica al Signor Vincenzo Prago, soggetto privo della necessaria qualifica per la conduzione della squadra, ma comunque tesserato quale dirigente, così consentendo elusivamente allo stesso di presenziare in panchina nel corso degli incontri ufficiali per svolgere l'attività conferita, fatto consumato dal 3 Ottobre 2016;

ELVIO ACTIS GROSSO, Presidente della società U.S. GIOVENTÙ RODALLESE A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all' articolo 23, comma 1, delle NOIF, ed in relazione all'art. 44, comma 1 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 1, stagione sportiva 2014/2015, punto 14, pubblicato il 01/07/2014, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria piemontese ad un allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di "allenatore dilettante", conferendo l'incarico e autorizzando l'esercizio dell'attività tecnica al Signor Vincenzo Prago, soggetto privo della necessaria qualifica per la conduzione della squadra, ma comunque tesserato quale calciatore e dirigente, così consentendo elusivamente allo stesso di presenziare in panchina nel corso degli incontri ufficiali per svolgere l'attività conferita;

A.S.D. LA VISCHESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

U.S. GIOVENTÙ RODALLESE A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Armando GHIGLIONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per

conto della società A.S.D. LA VISCHESE e Elvio Actis GROSSO in proprio e, in qualità del legale rappresentante, per conto della società U.S. GIOVENTÙ RODALLESE A.S.D.;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Armando GHIGLIONE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Elvio Actis GROSSO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LA VISCHESE e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S. GIOVENTÙ RODALLESE A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 APRILE 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina